



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 15

ORDINANZA

n. 5 del 30-03-2023

Oggetto: Emergenza idrica anno 2023. Ordinanza, ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., emanata a tutela della salute pubblica, per il contenimento dell'utilizzo della risorsa idrica nel territorio del Comune di Monteprandone (AP).

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo,

IL SINDACO

RICHIAMATE le seguenti comunicazioni:

- con nota di prot. n. 855299 del 30/06/2022, la Direzione Ambiente e Risorse Idriche della Regione Marche, sulla base della situazione meteorologica e idrologica in atto, invitava i Comuni ricadenti nell'ambito del territorio regionale ad emanare un'apposita Ordinanza rivolta alla limitazione dei prelievi di acque da pubblico acquedotto per un uso razionale e corretto della risorsa idrica;
- con nota di prot. n. 13397 del 06/07/2022, la Società "CIIP – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.A.", soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato (SII) per il territorio dell'AATO n. 5 - Marche Sud, evidenziando la situazione di precarietà delle fonti di approvvigionamento, ha richiesto a tutte le Amministrazioni Comunali di sensibilizzare l'utenza al contenimento dei consumi, chiedendo la pubblicazione di idonee Ordinanze sindacali, raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l'acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico – potabili, specificando che utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi ecc. con l'acqua potabile, sono proibiti;
- con successiva nota di prot. n. 14782 del 26/07/2022, la Società "CIIP – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.A." ha ribadito la necessità circa la pubblicazione di apposito provvedimento sindacale inteso al contenimento dei consumi idrici;
- con nota di prot. n. 51573 del 27/07/2022, la Prefettura di Ascoli Piceno ha invitato le Amministrazioni Comunali a voler sensibilizzare ulteriormente l'utenza al contenimento dei consumi di acqua adottando delle specifiche ordinanze o a rivedere quelle già emesse in senso più restrittivo;

DATO ATTO che, con propria Ordinanza R.G. n. 40 del 24/06/2022 avente ad oggetto "Crisi idrica, provvedimenti conseguenti", questa Amministrazione ha emanato la richiesta Ordinanza finalizzata al contenimento della risorsa idrica secondo le indicazioni fornite dal gestore del SII;

VISTA la nota di prot. n. 19135 del 22/03/2023 (Ns. prot. n. 7093 del 22/03/2023) della Prefettura di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale del Governo, con cui ha evidenziato che a seguito della riunione tenutasi presso gli uffici della Prefettura stessa, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia e del gestore del Sistema Idrico Integrato "CIIP S.p.A.", le previsioni sull'approvvigionamento idrico per i prossimi mesi

non sono confortanti e che ci sarà un'ulteriore riduzione della portata delle sorgenti rispetto agli anni 2021 e 2022;

VISTO che, con la suddetta nota, tenuto conto dell'opportunità di intraprendere iniziative coordinate per la ricerca di un corretto e parsimonioso utilizzo dell'acqua negli ambiti domestici, agricoli e industriali, si invitano le Amministrazioni Comunali, la Provincia e la Società "CIIP S.p.A.", ad attivarsi per tempo affinché i cittadini siano sensibilizzati ad un uso consapevole della risorsa idrica, ovvero limitata alle esigenze igienico – potabili; inoltre, si precisa che attese le cennate condizioni di criticità del fenomeno in argomento, appare auspicabile porre in essere un'attività di vigilanza e monitoraggio diretta a consentire un efficace contrasto all'abuso o allo spreco della risorsa, emanando nel contempo, opportune disposizioni alla cittadinanza per ridurre i consumi di acqua;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 144, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà e, in particolare, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

CONSIDERATO, altresì, che il punto 8.2.10 dell'Allegato al D.P.C.M. 04 giugno 1996 prevede che, in caso di prevista scarsità delle risorse idriche, si debba procedere con l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTO che, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale; in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, necessario adottare il presente provvedimento finalizzato ad assicurare la regolarità del servizio idrico prioritariamente per gli usi domestici, alimentari e igienico – sanitari e, al contempo, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico – sanitari;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del IV Settore di questa Amministrazione;

VISTO quanto disposto dal punto 8.2.10 dell'Allegato al D.P.C.M. 04 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 6, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutti i cittadini, a decorrere dal **01 aprile 2023 al 30 settembre 2023, il divieto di prelievo dal pubblico acquedotto di acqua potabile** su tutto il territorio comunale per:

- l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana che potranno effettuare tali attività dopo il tramonto;
- il lavaggio privato di veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
- il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;

- il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive;
- gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali;

INVITA

la cittadinanza, per quanto descritto in premessa, ad adottare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili spechi, riconoscendo la massima importanza dalla collaborazione attiva di tutti i cittadini e attori coinvolti; in particolare, si raccomanda il controllo periodico e frequente dei contatori al fine di poter segnalare tempestivamente alla Società "CIIP S.p.A.", gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), eventuali perdite occulte e alla pronta riparazione di eventuali perdite negli impianti interni alle abitazioni.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale la verifica circa il rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni ai trasgressori.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., l'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporteranno l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 25,00 ad euro 500,00), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (TAR Marche), o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza;

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Monteprandone;
- di provvedere all'affissione del presente atto nei luoghi pubblici;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Stampa di questo Comune e al Comandante della Polizia Locale per i successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Ascoli Piceno e alla Società "CIIP S.p.A.".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 30.03.2023 al 14.04.2023.

Li 30.03.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli